Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 31 maggio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 31 MAGGIO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987; 1968-1988; 1969-1989; 7 % 1970-1990 a premi e 7 % 1971-1986 », effettuate il 20 maggio 1972.

(7750)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1972, n. **221.**

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, ad accettare una donazione per l'istituzione della fondazione Giorgio Maria Sangiorgi.

N. 221. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 6.000.000, disposta in suo favore dalla signora Giannina Rota, con atto pubblico in data 12 dicembre 1970, n. 25485 di rep., a rogito del dottor Cesare Marini, notaio in Roma, per l'istituzione presso l'Accademia medesima della fondazione Giorgio Maria Sangiorgi. Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione sopra riferita.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 30. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sgonico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trieste per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 febbraio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Sgonico comprendente anche i villaggi di Samatorza, Rupinpiccolo e Borgo Grotta Gigante;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sgonico;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto viene a formare un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza. Inoltre la medesima, accanto a particolari ricchezze morfologiche di superfici, ammantate di boschi e di prati intercalati a un mondo di roccia, comprende pure numerosi belvederi accessibili al pubblico, dai quali è consentita la vista dell'altipiano carsico, del golfo di Trieste e della cerchia alpina. La zona comprende anche compendi architettonici di singolare caratteristica, nonchè, tra alcuni reperti archeologici, i castellieri di Rupinpiccolo, Sales e dei monti Coste, S. Leonardo di rilevante interesse preistorico. Sono da citarsi in particolare i belvederi dei monti S. Leonardo, Coste e Lanaro che permettono un'ampia visuale della regione carsica. Meritano di venir tutelati pure i villaggi di Samatorza, Rupinpiccolo e Borgo Grotta Gigante compresi in detta zona, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La sottodescritta zona del territorio del comune di Sgonico comprendente anche i villaggi di Samatorza, Rupinpiccolo e Borgo Grotta Gigante ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: incontro del confine di Stato con quello comunale (Duino-Aurisina-Sgonico) - detto confine comunale fino all'incontro con la strada S. Pelagio - Sgonico Borgo Grotta Gigante Prosecco - detta strada fino all'incontro col confine comunale di Trieste Sgonico, includendo completamente Sales, Sgonico, Rupinpiccolo e Borgo Grotta Gigante confine comunale di Trieste Sgonico confine comunale Sgonico Monrupino fino al confine di Stato, detto confine fino all'incontro con quello del Comune di Sgonico.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trieste.

La soprintendenza ai monumenti di Trieste curerà che il comune di Sgonico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli

interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trieste

Verbale della seduta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, tenutasi il giorno 13 febbraio 1969 nella sede della soprintendenza ai monumenti gallerie e antichità di Trieste, alle ore 11.

Si premette che è assente per malattia l'ing. Antonino Rusconi, presidente della commissione, che ha delegato formalmente in sua vece ad assumere la presidenza il soprintendente arch. Arrigo Buonomo.

(Omissis).

L'arch. Buonomo propone a par ordine del giorno, di inserire nell'elenco provinciale delle bellezze naturali e panoramiche una ampia zona dell'altipiano carsico, più sotto delimitata, sita nel comune di Sgonico, e ciò ai sensi dell'art. 1, punti numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(Omissis).

La commissione decide a maggioranza di vincolare per il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, le zone proposte e precisamente:

Ai sensi dell'art. 1 punto 4:

a) La zona del comune di Sgonico, più sotto delimitata, quale un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza, che si possono godere dalle pubbliche strade statali, provinciali e comunali che la intersecano e in particolar modo dei belvederi dei monti S. Leonardo, Coste e Lanaro, con vista sull'altipiano carsico, golfo di Trieste e cerchia alpina, che vengono pertanto a loro volta tutelati.

Ai sensi dell'art. 1 punto 3:

b) I villaggi di Samatorza, Rupinpiccolo e Borgo Grotta Gigante, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale.

I limiti del territorio da vincolare, definiti su mappa 1:25.000, sono i seguenti:

incontro del confine di Stato con quello comunale (Duino-Aurisina-Sgonico) detto confine comunale fino all'incontro con la strada S. Pelagio Sgonico Borgo Grotta Gigante - Prosecco detta strada fino all'incontro col confine comunale di Trieste Sgonico, includendo completamente Sales, Sgonico, Rupinpiccolo e Borgo Grotta Gigante confine comunale di Trieste Sgonico confine comunale Sgonico Monrupino fino al confine di Stato.

(Omissis).

(7224)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Monrupino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trieste per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 febbraio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Monrupino comprendente anche i villaggi di Monrupino, Zolla e Rupingrande;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monrupino;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Monrupino che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto viene a formare un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza. Inoltre, la medesima, accanto a particolari ricchezze morfologiche di superfici, ammantate di boschi e di prati intercalati a un mondo di roccia, comprende numerosi belvederi accessibili al pubblico, dai quali è consentita la vista dell'altipiano carsico, del golfo di Trieste e della cerchia alpina. La zona comprende anche compendi architettonici di singolare caratteristica, nonchè, tra alcuni reperti archeologici, i castellieri di Niveze, Zolla e Monrupino di rilevante interesse preistorico. Sono da citarsi in particolare i belvederi di Monrupino e del monte Orsario, che permettono un'ampia visuale della regione carsica. Meritano di venir tutelati i villaggi di Monrupino, Zolla e Rupingrande, compresi in dette zone, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La sottodescritta zona del territorio del comune di Monrupino, comprendente anche i villaggi di Monrupino, Zolla e Rupingrande ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

incontro del confine di Stato con quello del comune di Monrupino confine comunale fino all'incontro con la strada statale n. 58 - strada statale n. 58 fino al confine di Stato - detto confine fino all'incontro con quello del comune di Monrupino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trieste.

La soprintendenza ai monumenti di Trieste curerà che il comune di Monrupino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trieste

Verbale della seduta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, tenutasi il giorno 13 febbraio 1969 nella sede della soprintendenza ai monumenti gallerie e antichità di Trieste, alle ore 11.

Si premette che è assente per malattia l'ing. Antonino Rusconi, presidente della commissione, che ha delegato formalmente in sua vece ad assumere la presidenza il soprintendente arch. Arrigo Buonomo.

(*Omissis*).

L'arch. Buonomo propone a par ordine del giorno, di inserire nell'elenco provinciale delle bellezze naturali e panoramiche una vasta zona dell'altipiano carsico, più sotto delimitata, sita nel comune di Monrupino, e ciò ai sensi dell'art. 1, punti numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

La commissione decide a maggioranza di vincolare per il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, la zona proposta e precisamente:

Ai sensi dell'art. 1, *punto* 4:

a) La zona del comune di Monrupino, più sotto delimitata, quale un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza, che si possono godere dalle pubbliche strade statali, provinciali e comunali che la intersecano e in particolare modo dei belvederi di Monrupino e del monte Orsario, con vista sull'altipiano carsico, golfo di Trieste e cerchia alpina, che vengono pertanto tutelati a loro volta.

Ai sensi dell'art. 1, *punto* 3:

b) I villaggi di Monrupino, Zolla e Rupingrande, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale.

I limiti del territorio da vincolare, definiti su mappa 1:25.000, sono i seguenti:

incontro del confine di Stato con quello del comune di Monrupino confine comunale fino all'incontro con la strada statale n. 58 - strada statale n. 58 fino al confine di Stato detto confine fino all'incontro con quello del comune di Monrupino.

(*Omissis*).

(7225)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Valdobbiadene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 settembre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge precitata il mappale 1120 foglio XVI, sezione *A* e zone circostanti nel comune di Valdobbiadene;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valdobbiadene;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dalla Banca popolare « C. Piva » e dai signori Gennaro e Giuseppe Dalla Favera, Francesca Pivetta, Maria Gelsomin in Gerlin, Mario Gerlin, Giovanni Pizzolotto Guarda, Geronazzo Vittoria ved. Bellini, Giorgio Bellini, Maria Mionetto ved. Bellini, Luigia Bona vedova Isolato, Guglielmo Bortolomiol e Rita Geronazzo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la predetta zona ha notevole interesse pubblico perchè contraddistinta oltre che dalle Ville dei Cedri e Barberina, già dichiarate di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale 7 gennaio 1966, da altri caratteristici edifici, che con i loro parchi giardini, nonchè alcuni punti di vista, costituiscono un complesso paesaggistico e panoramico di non comune valore estetico e tradizionale, anche per la fusione spontanea tra il lavoro umano e l'espressione della natura;

Decreta:

Il mappale 1120, foglio XVI, sezione *A* e zone circostanti del comune di Valdobbiadene hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: la mezzeria della via Roma, dal confine tra i mappali 494 e 661, sezione *A*, foglio XVI ad ovest, all'incrocio con la strada dell'Agordin ad est;

a est: la mezzeria della via dell'Agordin nel tratto tra via Roma e via Piva;

a sud e sud-ovest: la linea corrente 30 metri a sud della mezzeria del viale della Vittoria e della via Piva con i rispettivi prolungamenti sulla piazza Maggiore, dalla via Roma alla via dell'Agordin, ed oltre a questa, a sud della zona già vincolata della Villa Piva o dei Cedri, fino al confine est del mappale 306, sezione *A*, foglio XVII;

a ovest e nord-ovest: la mezzeria della via Roma nel tratto antistante i mappali 494 e 801, sezione *A*, foglio XVI.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Valdobbiadene provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 69

dell'adunanza tenutasi il giorno 3 settembre 1969 per trattare il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) proposta di vincolo a sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, del mappale 1120, foglio XVI, sezione *A* e zone circostanti del capoluogo del comune di Valdobbiadene;

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio di Treviso, a sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela sull'area del comune di Valdobbiadene rappresentata dal mappale 1120, sezione *A*, foglio XVI di proprietà del sig. Oreste Fontana, già oggetto del provvedimento ministeriale a sensi dell'art. 8 della citata legge n. 1497, nonchè sulla zona circostante segnata in rosa nella allegata planimetria e così delimitata:

a nord: la mezzeria della via Roma, dal confine tra i mappali 494 e 661*a*, sezione *A*, foglio XVI ad ovest, all'incrocio con la strada dell'Agordin ad est;

ad est: la mezzeria della via dell'Agordin nel tratto tra via Roma e via Piva;

a sud e sud-ovest: la linea corrente 30 metri a sud della mezzeria del viale della Vittoria e della via Piva con i rispettivi prolungamenti sulla piazza Maggiore, dalla via Roma alla via dell'Agordin, ed oltre a questa, a sud della zona già vincolata della Villa Piva o dei Cedri, fino al confine est del mappale 306, sezione *A*, foglio XVII;

ad ovest e nord-ovest: la mezzeria della via Roma nel tratto antistante i mappali 494 e 801, sezione *A*, foglio XVI.

La proposta messa ai voti dal presidente viene approvata da tutti i membri della commissione ad eccezione del sindaco di Valdobbiadene, che vota contrario per i motivi già esposti in premessa.

(*Omissis*).

(7213)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Mococa (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale tra l'altro veniva istituita l'agenzia consolare di 2ª categoria in Mococa (Brasile);

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Mococa (Brasile) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1972
Registro n. 347, foglio n. 173

(7550)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Villa del Labirinto, in comune di Brescia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 giugno 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona in località Labirinto, sita nel comune di Brescia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brescia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è caratterizzata dalla presenza della Villa del Labirinto con giardino e parco che si sviluppano secondo un asse NNE-SSO, con fossato, parco con piante di alto fusto ed essenze pregiate, oltre a platani e pioppi secolari, carpini educati a « berceau » con lunghi viali e siepi basse nel « Labirinto »; con intorno campi pianeggianti. Tutto l'insieme forma un quadro panoramico di singolare bellezza nel quale l'insediamento della Villa del Labirinto costituisce un episodio di spontanea concordanza fra natura ed opera dell'uomo;

Decreta:

La zona della Villa del Labirinto sita nel territorio del comune di Brescia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: dal bordo settentrionale della strada consorziale Bottonaga per la cascina Colombaia, e la strada da questa alla Cascina Trebeschi, fino ad incontrare la strada consorziale della Noce;

a est: il bordo orientale della strada Brescia-Quinzano, fra l'inizio della strada consorziale Bottonaga e quello della strada comunale dei Livelli;

a sud: dal bordo meridionale della strada comunale dei Livelli;

a ovest: dal bordo occidentale della strada consorziale della Noce.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brescia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1970 il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 10, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

BRESCIA: vincolo della zona della Villa del Labirinto.

Il presidente della commissione, in assenza del sindaco di Brescia, regolarmente invitato con lettera raccomandata in data 3 giugno 1970, propone di assoggettare al vincolo di cui all'art. 1, n. 3-4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, una piccola zona del comune di Brescia, in località Labirinto, sulla strada per Quinzano. La zona proposta per il vincolo è così delimitata:

a nord: dal bordo settentrionale della strada consorziale Bottonaga per la cascina Colombaia, e la strada da questa alla cascina Trebeschi, fino ad incontrare la strada consorziale della Noce;

ad est: il bordo orientale della strada statale Brescia-Quinzano, fra l'inizio della strada consorziale Bottonaga e quello della strada comunale dei Livelli;

a sud: dal bordo meridionale della strada comunale dei Livelli;

ad ovest: dal bordo occidentale della strada consorziale della Noce.

La commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, numeri 3-4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche sulla zona della Villa del Labirinto in comune di Brescia, come sopra delimitato.

(*Omissis*).

(7214)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Orecchiella sita nell'ambito dei comuni di S. Romano in Garfagnana, Sillano, Piazza del Serchio e Villa Collemandina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° settembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre a tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Orecchiella sita nell'ambito dei comuni di S. Romano in Garfagnana, Sillano, Piazza del Serchio e Villa Collemandina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di S. Romano in Garfagnana, Sillano, Piazza del Serchio e Villa Collemandina;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, sita su di un altopiano irregolare di rocce calcaree ed arenacee, rivestita di boschi e di praterie, costituisce, per le sue suggestive caratteristiche ambientali, un quadro naturale di grande valore paesaggistico e panoramico, ricco di punti di belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona dell'Orecchiella sita nei territori dei comuni di S. Romano in Garfagnana, Sillano, Piazza del Serchio e Villa Collemandina, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da una linea immaginaria che partendo da quota 1000 in località Pruno (come dal foglio 96 1° sud-ovest 1° nord-est della carta d'Italia I.G.M.) risale lungo il torrente Covezza di Corfino passando per Lavacchio, Pratoscella, Val di Sconaia, fino a raggiungere il condotto di Lamarossa. Da qui, per quota 1375, scendendo lungo il torrente Lamarossa, tocca la confluenza con il fiume Rimonio, proseguendo poi lungo la strada rotabile di Corte fino a Frappola (quota 1214) e a Sorgente (quota 1209). Di qui scende ancora lungo il rio Sorgente fino al fiume a Corte (quota 1019) del quale segue il corso per le quote 943, 885, 804, proseguendo ancora dopo la confluenza con il Serchio di Soraggio fino a Villa (quota 753) e fino oltre la Rocca, in prossimità di quota 702. Risale quindi il rio della Fredda fino a Chiosa, passa poi per quota 1250 e per la Rocchetta ad ovest di monte Frignone, e quindi per le quote 1090 e 1079, toccando il torrente Rimonio a quota 1020. Da qui segue la vecchia mulattiera proveniente da Orzaglia fino alla confluenza della mulattiera proveniente da Vibbiana (quota 1125), scende lungo quest'ultima mulattiera fino a quota 1000 e seguendo tale curva di livello si porta fino alla confluenza della mulattiera che da Vibbiana va a Capanne di Vibbiana. Segue quest'ultima mulattiera fino alla confluenza con il ramo destro del torrente Covezza di Verrucole di cui segue il corso

fino alla quota 1050. Segue poi tale curva di livello fino alla confluenza della mulattiera che da Verrucole va all'Alpe di Vibbiana, scende per tale mulattiera fino a quota 1002 incontrando l'altra mulattiera che va in Ciana. Dopo tale incrocio, seguendo la curva di livello di quota 1000, attraversando la Covezza di S. Romano e portandosi poi sempre lungo la stessa curva di livello, sotto Sulcina e sopra Salice, giunge alla confluenza con la mulattiera che dal Mulino della Covezza di Corfino, sale in Sulcina. Da qui scende ancora lungo tale mulattiera fino al Mulino risalendo quindi il corso della Covezza di Corfino fino a raggiungere Pruno nel punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che i comuni di S. Romano in Garfagnana, Sillano, Piazza del Serchio e Villa Collemandina provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 marzo 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lucca

L'anno millenovecentosettanta (1970) e questo giorno di martedì uno (1) del mese di settembre, alle ore 15, si è riunita in Lucca, presso la sede della provincia, la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Tutela della zona « Orecchiella »:

(*Omissis*).

La commissione delibera di imporre il vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su una superficie, situata nei comuni di Piazza al Serchio, Sillano, S. Romano Garfagnana e « Villa Collemandina » (provincia di Lucca) e delimitata da una linea immaginaria che partendo da quota 1000 in località Pruno (come dal foglio 96 1° sud-ovest 1° nord-est della carta d'Italia I.G.M.) risale lungo il torrente Covezza di Corfino passando per Lavacchio, Pratoscella, Val di Sconaia, fino a raggiungere il condotto di Lamarossa. Da qui, per quota 1375, scendendo lungo il torrente Lamarossa, tocca la confluenza con il fiume Rimonio, proseguendo poi lungo la strada rotabile di Corte fino a Frappola (quota 1214) e a Sorgente (quota 1209). Di qui scende ancora lungo il rio Sorgente fino al fiume a Corte (quota 1019) del quale segue il corso per le quote 943 885 804, proseguendo ancora dopo la confluenza con il Serchio di Soraggio fino a Villa (quota 753) e fino oltre la Rocca, in prossimità di quota 702. Risale quindi il rio della Fredda fino a Chiosa, passa poi per quota 1250 e per la Rocchetta ad ovest di monte Frignone, e quindi per le quote 1090 e 1079, toccando il torrente Rimonio a quota 1020. Da qui segue la vecchia mulattiera proveniente da Orzaglia fino alla confluenza della mulattiera proveniente da Vibbiana (quota 1125), scende lungo quest'ultima mulattiera fino a quota 1000 e seguendo tale curva di livello si porta fino alla confluenza della mulattiera che da Vibbiana va a Capanne di Vibbiana. Segue quest'ultima mulattiera fino alla confluenza con il ramo destro del torrente Covezza di Verrucole di cui segue il corso fino alla quota 1050. Segue poi tale curva di livello fino alla confluenza della mulattiera che da Verrucole va all'Alpe di Vibbiana, scende per tale mulattiera fino a quota 1002 incontrando l'altra mulattiera che va in Ciana.

Dopo tale incrocio, seguendo la curva di livello di quota 1000, attraversando la Covezza di S. Romano e portandosi poi sempre lungo la stessa curva di livello, sotto Sulcina e sopra Salice, giunge alla confluenza con la mulattiera che dal Mulino della Covezza di Corfino, sale in Sulcina. Da qui scende ancora lungo tale mulattiera fino al Mulino risalendo quindi il corso della Covezza di Corfino fino a raggiungere Pruno nel punto di partenza.

Terminata la lettura, il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Segue ampio dibattito nel corso del quale viene tra l'altro prospettato da parte dei comuni interessati che l'imposizione del vincolo potrebbe gravemente pregiudicare lo sviluppo della zona, per eventuali e conseguenti intralci burocratici. Dopo aver dimostrato che la tutela del paesaggio non è in contrasto con tale sviluppo, ma ne costituisce invece la base indispensabile, il presidente pone ai voti per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata che risulta approvata a maggioranza dei componenti la commissione presente e votanti. Votano contro i sindaci dei comuni di S. Romano e Sillano.

Si astiene il sindaco di Piazza al Serchio.

(*Omissis*).

(7226)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 28 luglio 1971, n. 162, con il quale la amministrazione provinciale di Grosseto ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale di « Caminino » che inizia dalla strada provinciale « Montepescali-Montemassi », nei pressi della località Caminino e termina alla strada provinciale di « Meleta » in località Perazzete nei pressi dell'abitato di Sasso Fortino dell'estesa di km. 5+000;

Visto il voto 15 febbraio 1972, n. 41, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che la strada comunale in parola può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse, dell'estesa di km. 5+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7345)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 741-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 741-AL », a suo tempo assegnato alla ditta De Angelis Pierino, con sede in Valenza (Alessandria), vicolo Varese n. 1.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sei analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7503)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 804-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 804-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Monteponi & Montevecchio S.p.a., con sede in Milano, via V. Pisano n. 19.

(7530)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 694-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 694-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Società Cocepa S.p.a., con sede in Milano, viale Monza, n. 27.

(7531)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentasette società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 maggio 1972, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) ed. « Europa 63 », con sede in Roma, costituita per rogito Gianfelice in data 29 marzo 1963, rep. 107620;

2) agricola « Cantina sociale dei Castelli Romani e zone limitrofe », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 13 maggio 1961, rep. 353964;

3) ed. « Annatir », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 13 maggio 1954, rep. 19797;

4) di produzione e lavoro « L.ED.STRAD. Lavori edili stradali », con sede in Roma, costituita per rogito Trojano in data 24 febbraio 1965, rep. 12456;

5) agr. « Cooperativa ortofrutticola A.C.L.I. S. Isidoro », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 9 settembre 1964, rep. 53314;

6) mista « CO.PI.FI. Cooperativa piccoli finanziamenti », con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 23 ottobre 1964, rep. 158675;

7) ed. « Cancello d'oro », con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 16 ottobre 1952, rep. 23005;

8) ed. « Lembo », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 9 giugno 1964, rep. 116123;

9) ed. « Geocasa », con sede in Roma, costituita per rogito Mancini in data 11 novembre 1952, rep. 492;

10) ed. « Tiziano 33 », con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 23 dicembre 1963, rep. 118076;

11) ed. « S.I.L.P. Roma 20 », con sede in Roma, costituita per rogito Fascia in data 25 ottobre 1963, rep. 64934;

12) ed. « La Serenella », con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 13 aprile 1965, rep. 25871;

13) ed. « Antares Romana Smeralda », con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 1° febbraio 1964, rep. 120977;

14) ed. « Franvipao », con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 1° dicembre 1963, rep. 21575;

15) ed. « La Giunchiglia fra impiegati e pensionati dello Stato », con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 4 ottobre 1952, rep. 8021;

16) ed. « Società cooperativa Michelangiolo 1964 », con sede in Roma, costituita per rogito Bernardini in data 24 agosto 1964, rep. 30057;

17) ed. « Prevideo », con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 22 ottobre 1952, rep. 57955;

18) ed. « S.I.L.P. Roma 9 », con sede in Roma, costituita per rogito Fascia in data 25 settembre 1963, rep. 64673;

19) ed. « L'Aureliana », con sede in Roma, costituita per rogito Bertone in data 6 novembre 1967, rep. 517625/13849;

20) agricola « San Pasquale fra agricoltori e allevatori », con sede in Campagnano (Roma), costituita per rogito Bellini in data 15 luglio 1963, rep. 44902/14383;

21) di produzione e lavoro « Capena », con sede in Capena (Roma), costituita per rogito De Vita in data 23 maggio 1946, rep. 37111;

22) ed. « San Liborio tra dipendenti statali », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Ballarati in data 20 marzo 1963, rep. 1095;

23) agricola « Siserno », con sede in Ceccano (Frosinone), costituita per rogito Seraschi in data 4 gennaio 1963, rep. 13021;

24) ed. « Brixia », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 2 maggio 1967, rep. 32264;

25) agricola « Nuova Marina », con sede in Marina di Minturno (Latina), costituita per rogito Pantaleo in data 25 marzo 1965, rep. 24147;

26) ed. « La Spiga », con sede in Rieti, costituita per rogito Gianfelice in data 23 maggio 1960, rep. 12727/2675;

27) ed. « S. Agostino Trinità », con sede in Viterbo, costituita per rogito Rossetti in data 24 settembre 1965, rep. 41781;

28) ed. « S. Rita », con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 14 settembre 1964, rep. 42490;

29) ed. « Cooperativa Trinascria », con sede in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito Zanconti in data 25 settembre 1964, rep. 15327;

30) ed. « Cooperativa San Siro », con sede in Pavia, costituita per rogito Rognoni in data 12 settembre 1956, repertorio 5848-2301;

31) ed. « Cooperativa edilizia Daniele », con sede in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 4 febbraio 1964, rep. 55141;

32) ed. « Società cooperativa Regisole », con sede in Pavia, costituita per rogito Gallotti in data 29 gennaio 1955, repertorio 9388/5312;

33) ed. « Cooperativa Licia », con sede in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 22 febbraio 1963, rep. 47130;

34) ed. « S.I.L.P. Pavia I », con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 30 agosto 1963, rep. 4253;

35) ed. « S. Michele », con sede in Belgioioso (Pavia), costituita per rogito Ferrario in data 17 febbraio 1963, rep. 2130/78;

36) ed. « Cooperativa amicizia », con sede in Giussago, frazione Baselica Bologna (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 19 dicembre 1962, rep. 3717;

37) ed. « Casa del sole », con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Garrone in data 21 novembre 1955, rep. 16563.

(7468)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Sterratori per appalto lavori nella provincia di Bologna », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 maggio 1972, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Sterratori per appalto lavori nella provincia di Bologna », con sede in Bologna, composto dai signori:

Miccio dott. Giuseppe, presidente;
Boschetti avv. Luigi e Lanzi Leandro, membri.

(7467)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Edilizia moderna Avellino E.M.A. », con sede in Avellino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 maggio 1972, i poteri conferiti al dott. Goffredo Porzio, commissario governativo della società cooperativa « Edilizia moderna Avellino E.M.A. », con sede in Avellino, sono stati prorogati fino al 30 ottobre 1972.

(7466)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1972 la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 198.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7625)

Autorizzazione al comune di Buti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Buti (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 39.891.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7626)

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Bibbona (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.095.070 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7627)

Autorizzazione al comune di Civitella in Val di Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.704.129 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7628)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Castellina Marittima (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.857.328 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7629)

Autorizzazione al comune di Capannoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Capannoli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.620.645 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7630)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Fauglia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.408.112 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7631)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Guardistallo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.581.810 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7632)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Lamporecchio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.240.040 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7633)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Larciano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.157.440 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7634)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Massarosa (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.077.050 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7635)

Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.390.773 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7636)

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.339.179 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7637)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Riparbella (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.025.610 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7638)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.813.770 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7639)

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Santa Luce (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.520.041 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7640)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.991.440 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7641)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.326.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7642)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di San Vincenzo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.392.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7643)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Guspini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.652.920 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7644)

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Nurachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7645)

Autorizzazione al comune di Pabillonis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Pabillonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.313.622 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7646)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Senorbì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.481.893 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7647)

Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Setzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.453.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7648)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Sini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.430.079 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7649)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Soleminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.830.110 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7650)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Samassi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.125.769 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7651)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Tadasuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.906.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7652)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 944.809 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7653)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Villamar (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7654)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Zeddiani (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.110.203 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7655)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 29 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,73	581,73	581,51	581,73	581,50	581,60	581,50	581,73	581,73	581,70
Dollaro canadese	590,50	590,50	598,85	590,50	590 —	590,73	590,97	590,50	590,50	590,50
Franco svizzero	151,025	151,025	151 —	151,025	151,10	150,95	150,96	151,025	151,02	151 —
Corona danese	84,11	84,11	84,05	84,11	83,50	84,12	84,14	84,11	84,11	84,11
Corona norvegese	89,05	89,05	89 —	89,05	88,50	89,03	89,05	89,05	89,05	89 —
Corona svedese	122,86	122,86	122,80	122,86	122,70	122,85	122,83	122,86	122,86	122,85
Fiorino olandese	181,31	181,31	181,28	181,31	181,10	181,28	181,26	181,31	181,31	181,30
Franco belga	13,2315	13,2315	13,2550	13,2515	13,25	13,24	13,25	13,2515	13,25	13,20
Franco francese	116,25	116,25	116,25	116,25	116,10	116,28	116,2150	116,25	116,25	116,20
Lira sterlina	1520 —	1520 —	1520,50	1520 —	1519 —	1519,70	1519,50	1520 —	1520 —	1520 —
Marco germanico	183,55	183,55	183,05	183,055	182,95	183,05	183,05	183,055	183,05	183 —
Scellino austriaco	25,215	25,215	25,20	25,215	25,19	25,20	25,2125	25,215	25,21	25,20
Escudo portoghese	21,59	21,59	21,59	21,59	21,55	21,56	21,5850	21,59	21,59	21,58
Peseta spagnola	9,0125	9,0125	9,0150	9,0125	9 —	9,01	9,015	9,0125	9,01	9 —

Media dei titoli del 29 maggio 1972

Titolo	
Rendita 5% 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,35
» 5 % (Ricostruzione)	95,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,375
» 5 % (Città di Trieste)	96,45
» 5 % (Beni esteri)	96,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,10
» 5,50 % » » 1968-83	96,50
» 5,50 % » » 1969-84	96,80
» 6 % » » 1970-85	99,825
» 6 % » » 1971-86	99,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,615
Dollaro canadese	590,735
Franco svizzero	150,992
Corona danese	84,125
Corona norvegese	89,05
Corona svedese	122,845
Fiorino olandese	181,285
Franco belga	13,251
Franco francese	116,232
Lira sterlina	1519,75
Marco germanico	183,052
Scellino austriaco	25,214
Escudo portoghese	21,587
Peseta spagnola	9,014

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Orianna »

Con decreto n. 1273 del 15 maggio 1972 il dott. Gino Massari, domiciliato in Fano, viale XII Settembre, 74, provincia di Pesaro, è autorizzato ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Orianna », di cui al decreto ACIS n. 601 del 20 novembre 1953.

Le nuove etichette saranno uguali per formato dimensioni, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il suddetto decreto e riporteranno, sul riquadro sinistro, i dati relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 29 luglio 1971 dal dott. Mario Mengoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna, al posto di quella eseguita il 1° giugno 1953, e la dicitura « addizionata di gas acido carbonico » e, sul riquadro destro, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 14 ottobre 1971 dal dott. Giovanni Brazioli, direttore del reparto medico-micrografico dello stesso laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna al posto di quello formulato il 27 maggio 1953. In fondo allo stesso riquadro figureranno gli estremi dell'autorizzazione.

Inoltre, il colore del riquadro centrale sarà verde anzichè azzurro.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel citato decreto ACIS n. 601 del 20 novembre 1953.

(7402)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Armando Chiri, nato a Torino il 28 settembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Torino in data 19 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(7562)

Smarrimento di diploma originale di ostetrica

La signorina Maria Napolitano, nata ad Avella (Avellino) il 21 ottobre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di ostetrica conseguito presso la scuola ostetrica dell'Università di Napoli il 27 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7561)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Luigi Saladino, nato a Maddaloni (Caserta) il 25 dicembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 30 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7557)

La dott.ssa Silvana Maria Picece, nata a Barce (Bengasi) il 13 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 21 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7558)

La dott.ssa Cantoni Luigia Antonia Giuseppina, nata a Pieve del Cairo (Pavia) il 4 giugno 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano il 28 febbraio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7559)

Il dott. Ettore Ansuini, nato a Orciano (Pesaro) il 29 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Parma il 21 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7560)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Maria Matilde Ziliani, nata a Milano il 25 maggio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Milano in data 26 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(7563)

Il dott. Giovanni Battista Spinelli, nato ad Udine il 12 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bari in data 10 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(7564)

Il dott. Vito Miele, nato ad Andretta (Avellino) il 2 maggio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 20 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(7565)

Il dott. Vito Pansadoro, nato a Roma il 27 novembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 18 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7570)

Il dott. Riccardo Bevilacqua, nato a Barletta (Bari) il 16 febbraio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 17 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(7571)

Il dott. Gino Ortalli, nato a Città di Castello il 15 settembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 22 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(7568)

Il dott. Zeno Sagramoso Sacchetti, nato a Verona l'11 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Perugia in data 10 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(7569)

Il dott. Salvatore Civale, nato a Pagani (Salerno) il 12 gennaio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 27 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7572)

Il dott. Leonardo Faillace, nato a Senise (Potenza) il 26 febbraio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 22 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7573)

Il dott. Giovanni Ferrari, nato a Bergamo il 18 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 19 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(7574)

La dott.ssa Maria Chiara Tombolini, nata a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) il 9 luglio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Roma in data 4 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7575)

Il dott. Alessandro Pontecorvi, nato a Sezze (Latina) il 28 dicembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 27 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7576)

Il dott. Alberto Vittorio Bolchetti, nato a Milano l'8 aprile 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 21 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(7566)

Il dott. David Sagrini, nato a Macerata il 3 luglio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Perugia in data 17 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(7567)

La dott.ssa Anna Maria Gerini, nata a Roma il 19 giugno 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Milano in data 5 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(7577)

Il dott. Damiano Scoppettuolo, nato a Roma il 5 gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 27 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7578)

Il dott. Silvano Servi, nato a Grosseto il 20 maggio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 22 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(7579)

Il dott. Gino Silveri, nato a Castelvecchio Subequo (L'Aquila) il 5 febbraio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 26 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(7580)

Il dott. Enrico Vecchiotti, nato ad Ascoli Piceno il 21 aprile 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 26 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(7581)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di malattie infettive, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abate Luigi	Malalbergo 17 luglio 1919					si		
2. Altucci Paolo	Napoli 17 febbraio 1934	si						
3. Banterle Claudio	Verona 2 settembre 1925	si						
4. Barletta Rosario	Catania 7 agosto 1927					si		
5. Beni Giorgio	Roma 1° marzo 1931					si		
6. Bernardi Vittorio	La Spezia - 21 settembre 1915					si		
7. Bertaggia Angelo	S. Martino di Venezze - 7 gennaio 1926					si		
8. Brancaccio Giacomo	Napoli 4 luglio 1928	si						
9. Caiazzo Antonio	Pagani 5 gennaio 1929						si	
10. Calonghi Gianfranco	Brescia 4 agosto 1929					si		
11. Calvi Anna Maria	Monfalcone 20 settembre 1922					si		
12. Cantalamessa Silvio	Salerno 13 marzo 1915			si				
13. Cappelli Paolo	Firenze 30 giugno 1913		si					
14. Capocaccia Livio	Roma 15 settembre 1925	si						
15. Caprioglio Luciano	Fortezza 13 marzo 1929	si						
16. Castelli Spartaco	Livorno 1° maggio 1928	si						
17. Cavalli Giancarlo	Bologna 5 novembre 1928					si		
18. Cave-Bondi Guido	Livorno 29 agosto 1914					si		
19. Cerruti Mainardi Paola	Vercelli 7 dicembre 1932	si						
20. Ciammaichella Alessandro	Roma 3 luglio 1930							si
21. Ciccia Antonino	Militello in Val di Catania - 18 novembre 1926					si		
22. Cini Candiani Adriana	Venezia 12 luglio 1932	si						
23. Coffa Giuseppe	Catania 2 gennaio 1922	si						
24. Corso Pasqualino	Siracusa 1° aprile 1934	si						
25. D'Aniello Luigi	Salerno 9 novembre 1920	si					si	
26. De Bac Carlo	Palermo 14 aprile 1928					si		
27. De Dominicis Antonio	Sante Marie (L'Aquila) 1° novembre 1928	si						
28. De Majo Antonio	Napoli - 21 ottobre 1925			si				
29. De Pasquale Francesco	Messina 11 settembre 1920					si		
30. De Pasquale Nicola	Giardini 21 luglio 1921	si						
31. Di Raimondo Francesco	Casale Monferrato - 29 gennaio 1921						si	
32. Dodesini Giacomo	Romano di Lombardia - 8 novembre 1931	si						
33. Ferlini Antonio	Faenza 6 novembre 1925	si						
34. Ferrari Sacco Adolfo	Torino 27 settembre 1915						si	
35. Ferrari Maurizio	Parma 16 febbraio 1918					si		
36. Fiaccadori Franco	Parma 18 febbraio 1928					si		
37. Finelli Livio	Giugliano 22 giugno 1930	si						
38. Fiori Giovanni Paolo	Annicco 1° luglio 1932					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
39. Fracchiolla Vincenza	Ruvo di Puglia 26 gennaio 1930	si						
40. Fuà Corrado	Ancona 2 dicembre 1920	si						
41. Giannelli Fabio	Seravezza 11 marzo 1927			si		si		
42. Giannini Valerio	Roma 8 ottobre 1935						si	
43. Giuliani Giuliano	Ferrara 3 maggio 1927						si	
44. Grasso Ettore	Borgo S. Dalmazzo 6 giugno 1934					si		
45. Iclasi Giuseppe	Bianco 16 ottobre 1931					si		
46. Indovina Ignazio	Palermo 24 maggio 1919					si		
47. Ippolito Antonino	Poggioreale 26 luglio 1925			si				
48. Itri Giovanbattista	Stella Cilento 7 gennaio 1926						si	
49. Konecny Antonio	Trieste 30 ottobre 1911					si		
50. Lenzi Giuseppe	Bologna 18 maggio 1919					si		
51. Leonardi Giuseppe	Milano 5 gennaio 1920						si	
52. Lodi Attilio	Bologna 29 febbraio 1928					si		
53. Lorenzelli Alberto	Pontremoli 22 luglio 1923	si						
54. Lo Sardo Salvatore	Roma 3 novembre 1924					si		
55. Lunghi Sandro	Frosinone 19 luglio 1924	si						
56. Maddaluno Raffaele	Roma 16 febbraio 1926					si		
57. Maglietta Carmine	Pisa 11 ottobre 1923					si		
58. Manzillo Giuseppe	Napoli 16 ottobre 1927					si		
59. Marchesi Enzo	San Zenone Po 26 marzo 1922	si						
60. Martinez Rosa	Marsala 10 settembre 1928							si
61. Matano Francesco	Francolise 4 settembre 1927	si						
62. Mazzacca Gabriele	Napoli 18 luglio 1932						si	
63. Mazzoni Aldo	Bologna 29 ottobre 1927					si		
64. Milazzo Francesco	Siracusa 5 novembre 1933			si				
65. Mininni Giuseppe	Bari 1° ottobre 1929					si		
66. Mulargia Amelio	Tuili 13 settembre 1920					si		
67. Nardi Federico Lamberto	Ancarano 4 ottobre 1918			si				
68. Niutta Rosario	Monasterace 28 febbraio 1928						si	
69. Nuti Mario	Fano 21 aprile 1932					si		
70. Nuzzolo Lucio	Firenze 18 febbraio 1925	si						
71. Ottaviano Ignazio	Ragusa 26 novembre 1918					si		
72. Paci Pietro	Piandiscò 27 marzo 1925	si						
73. Pancaldo Andrea	Barcellona 27 giugno 1927	si						
74. Panero Carlo	Macerata 30 ottobre 1927	si						
75. Pecori Vito	Perdifumo 14 agosto 1926						si	
76. Pedretti Giuseppina	Valbondione 19 agosto 1929	si						
77. Perroni Luigi	Reggio Calabria 25 ottobre 1933	si						
78. Pertegato Franco	Villafranca Padovana 6 giugno 1920	si						
79. Pezzullo Carlo	Napoli 21 maggio 1928	si						
80. Piazza Vincenzo	Paceco 1 gennaio 1926					si		
81. Pitzus Franco	Macomer 1° dicembre 1927						si	
82. Poddine Giorgio	Roma 22 dicembre 1913					si		
83. Puleo Francesco	Catania 10 marzo 1931					si	si	
84. Randi Vincenzo	Ravenna 24 ottobre 1932						si	
85. Rapellini Marino	Livorno 24 agosto 1916						si	
86. Robert Luigi	S. Ilario 24 aprile 1921					si		
87. Roscioli Brunello	Roma 16 maggio 1926					si		
88. Rossi Cesare	Carpaneto Piacentino 27 maggio 1910					si		
89. Rossi Giuliano	Roma 4 agosto 1922					si		
90. Rottini Giandomenico	Trieste 26 novembre 1924					si		
91. Russo Nicola	Pellezzano 1° gennaio 1926						si	
92. Salomone Carmine	Cava dei Tirreni 1° gennaio 1927						si	
93. Sapio Ugo	Napoli 3 luglio 1932						si	
94. Scafi Marcello	Roma 6 dicembre 1927					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
95. Scioli Custode	Lucca 17 gennaio 1930	si						
96. Sebastiani Antonio	Roma 9 marzo 1929						si	
97. Servi Marco	Roma 2 ottobre 1925					si		
98. Sindoni Giuseppe	Catania - 8 febbraio 1933					si		
99. Spina Alessandro	Acireale 18 maggio 1931					si		
100. Sueri Lodovico	Bagolino 29 agosto 1930					si		
101. Tarani Enzo	Rieti 20 maggio 1927	si						
102. Tedeschi Gabriele	Napoli 26 luglio 1928						si	
103. Tondi Italo Vittorio	Zollino 4 luglio 1915					si		
104. Toscano Francesco	Castiglione Torinese 23 luglio 1917					si		
105. Tosti Ugo	Roma 13 ottobre 1924					si		
106. Vaccari Franco	Modena 22 ottobre 1933	si						
107. Vannucchi Cosimo	Istambul (Turchia) 17 febbraio 1930					si		
108. Vellucci Augusto	Roma 12 marzo 1932					si		
109. Visco Giuseppe	Sorrento - 28 ottobre 1927					si		
110. Zola Salvatore	Scordia 19 febbraio 1927	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di malattie infettive, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7127)

Elenco degli aiuti di dietetica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Billi Gian Carlo	Bentivoglio 7 agosto 1922	si						
2. Caucino Luciano	Reims (Francia) 5 febbraio 1927					si		
3. Fusco Maria Antonietta	Verona 9 aprile 1940	si						
4. Marozzi Gino	Roma 2 agosto 1931	si						
5. Perraro Franco	Treviso 14 ottobre 1931					si		
6. Vitali Djalma Emanuele	Ravenna 26 novembre 1924	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di dietetica, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7129)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1971 per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1970, è così modificata:

dopo il n. 35 dell'elenco leggasi: « n. 35-*bis* Moscoloni Marcello S. Elpidio a Mare punti n. 70 su 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7529)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a 3015 borse di studio a favore dei figli dei dipendenti statali in servizio attivo appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato », anno scolastico 1972-73.

1) *Borse di studio messe a concorso.*

Per l'anno scolastico o accademico 1972-73 è indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di n. 3015 borse di studio, così ripartite:

a) n. 1615 da L. 65.000 ciascuna, per gli studenti che, nell'anno scolastico 1972/73, si iscrivano alla prima classe delle scuole medie superiori previste dall'ordinamento statale ed alle quali si può accedere dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

b) n. 300 da L. 65.000 ciascuna, per gli studenti che si iscrivano alle classi successive alla prima delle scuole medie superiori;

c) n. 250 da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti che, nell'anno accademico 1972-73, si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto statale di istruzione superiore, escluse le Accademie militari;

d) n. 750 da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti dell'università o di istituti statali di istruzione superiore, escluse le Accademie militari, i quali nell'anno accademico 1972-73, frequentino corsi successivi al primo;

e) n. 100 da L. 100.000 ciascuna, per i laureati che si iscrivano a corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitari.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici nell'anno scolastico o accademico 1972-73.

Le borse attribuite potranno essere confermate, con le modalità che saranno rese note ai vincitori, anche per gli anni successivi, fino al completamento del corso di studi per il quale le borse stesse sono state concesse. Quelle post-universitarie avranno la durata massima di un triennio.

2) *Requisiti per l'ammissione.*

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere figli dei dipendenti statali in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato » in forza dell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, oppure in forza di successive disposizioni di legge. Sono, quindi, esclusi i figli: dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; dei dipendenti degli uffici locali o agenzie dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni; dei dipendenti delle ricevitorie del lotto; dei dipendenti non di ruolo che, avendo optato per l'assicurazione generale invalidità e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. non sono ammessi al trattamento di quiescenza riservato al personale di ruolo;

b) non essere in ritardo negli studi per più di due anni e, per gli aspiranti alle borse post-universitarie, l'aver conseguito la laurea non oltre due anni prima della data di emanazione del presente avviso;

c) per i concorrenti che abbiano frequentato la scuola media, l'aver conseguito la promozione, o il diploma, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1971-72, con una votazione o con una media non inferiori, a seconda della scuola già frequentata, a:

distinto, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore;

8/10, se lo studente abbia conseguito la promozione ad una classe successiva alla prima delle scuole medie superiori. La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento, con esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali, fa media anche il voto riportato in educazione fisica;

48/60, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla Facoltà, o gli esami nel numero indicato per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con media non inferiore a 24/30. Per coloro i quali seguono il piano consigliato dalla facoltà, tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie fondamentali degli anni già frequentati; mentre, per coloro che seguono il piano individuale, la media sarà calcolata in base ai voti riportati in tutte le materie. Sono esclusi dal concorso gli studenti fuori corso;

e) per i concorrenti già laureati, l'aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 88/110.

3) *Modalità e termini per la presentazione delle domande.*

Le domande di partecipazione al concorso, redatte dal dipendente statale e corredate da tutti i documenti di cui al successivo paragrafo 4), debbono pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali Servizio assistenza climatica e scolastica Ufficio 23°, via di Santa Croce in Gerusalemme, 55 00100 Roma, entro i seguenti, improrogabili termini:

30 settembre 1972, per gli aspiranti che, nell'anno scolastico 1971-72, abbiano frequentato le scuole medie;

30 settembre 1972, per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1971-72, il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1972-73;

31 marzo 1973, per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1971-72, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4), giungeranno, nei suddetti termini, alla direzione generale dell'E.N.P.A.S. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni o presso gli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S. e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Domande e documenti da produrre sono esenti dalle tasse di bollo ai sensi dell'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'E.N.P.A.S.

4) *Documentazione da produrre a corredo delle domande.*

Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di studio dovranno essere allegati i documenti che seguono:

a) dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza del genitore dipendente statale, iscritto al fondo di previdenza, da cui risultino carriera, qualifica e grado rivestito dal medesimo alla data del presente bando di concorso, ovvero, se trattasi di militare, la posizione di stato giuridico in cui il militare stesso si trova.

Per il personale civile non di ruolo, la dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza dovrà precisare che il dipendente è stato ammesso al trattamento di quiescenza riservato al personale di ruolo e che non è stata esercitata opzione nei confronti dell'I.N.P.S. per l'assicurazione generale invalidità e vecchiaia. Per i dipendenti di sesso femminile, deve essere altresì attestato l'eventuale godimento dell'aggiunta di famiglia per i familiari a carico;

b) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

c) certificato di stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

d) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

e) dichiarazione del capo di famiglia da cui risulti la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, siano già assistiti con borse di studio statali o sussidi scolastici da parte di altri enti e se abbiano già in precedenza ottenuto borse di studio dall'E.N.P.A.S.;

f) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

g) per i concorrenti che abbiano frequentato le scuole medie, certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1971-72. Nel caso in cui detto certificato sia rilasciato da un istituto non statale, parificato o legalmente riconosciuto, il documento dovrà essere autenticato dal competente provveditorato agli studi. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati, ancorchè autorizzati;

h) per i concorrenti che già frequentino corsi universitari, certificato rilasciato dall'università dal quale risulti:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1972-73;

gli esami superati durante gli anni già frequentati col voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto, negli anni di corso già frequentati, tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

i) per i concorrenti a borse di studio post-universitarie:

certificato dell'università da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè la data dell'esame stesso;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso e con la precisazione che il corso medesimo sarà tenuto nell'anno accademico 1972-73. I concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

Non sono ammesse copie fotostatiche di documenti se non autenticate da un notaio o dall'autorità stessa che ha rilasciato il documento originale.

Tutti i certificati scolastici devono recare la dicitura: «Per uso borsa di studio E.N.P.A.S.».

5) *Modalità per le graduatorie.*

Essendo il concorso per titoli, i concorrenti saranno suddivisi in tre distinte categorie, graduate nel seguente ordine di precedenza:

I. — figli di padre dipendente statale o di madre dipendente statale capo famiglia;

II. — figli di madre dipendente statale non capo famiglia;

III. — figli di iscritti che, per lo stesso concorrente o per altri figli, abbiano ottenuto un precedente beneficio.

Nell'ambito di ciascuna delle tre suddette categorie, i concorrenti saranno graduati in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata, del carico familiare e della condizione economica del nucleo familiare, dando la precedenza agli orfani di guerra.

A seguito dell'attuale concorso, potrà essere concessa, per ogni nucleo familiare, soltanto una borsa di studio. Qualora partecipino al concorso due o più figli di uno stesso iscritto, il genitore dovrà dichiarare nella domanda a quale dei figli desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio.

L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Roma, addì 28 aprile 1972

Il presidente: CRUCIANI

(7332)

Concorso a cento posti in convitto e a 1430 borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti statali appartenenti alle categorie iscritte al «Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato», anno scolastico 1972-73.

Ai benefici dei posti in convitto e delle borse di studio previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani di padre o di madre che siano stati dipendenti statali appartenenti alle categorie iscritte al «Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato». (Sono, quindi, esclusi gli orfani dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'assistenza scolastica dei quali è posta a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, nonchè gli orfani dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni appartenenti agli uffici locali ed alle agenzie, per i quali provvede l'istituto postelegrafonici).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1) *Norme relative al concorso per il ricovero nei convitti.*

I posti gratuiti in convitto, da conferire per l'anno scolastico 1972-73 agli orfani degli iscritti al fondo di previdenza sono complessivamente 100 (cento), dei quali 5 (cinque) riservati agli orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino od altri strumenti). I partecipanti a quest'ultimo concorso saranno sottoposti ad apposito esame che ne accerti le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso per i convitti occorre che, alla data del 30 settembre 1972, gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono, sempre alla predetta data, avere non meno di dieci anni e non più di dodici e debbono aver conseguito almeno la licenza elementare.

Per gli orfani ammessi in convitto l'ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni del corredo stesso sono, invece, a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'E.N.P.A.S. di Spoleto (Perugia) e di Pescara. Qualora detti convitti non avessero disponibilità di posti, gli orfani potranno essere assegnati ad altri collegi convenzionati con l'ente.

L'ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso.

2) *Norme relative al concorso per le borse di studio.*

Le 1430 borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico o accademico 1972-73 agli orfani degli iscritti al fondo di previdenza sono così suddivise:

a) n. 200 da L. 40.000 ciascuna, per la scuola elementare;

b) n. 400 da L. 60.000 ciascuna, per la scuola media inferiore;

c) n. 400 da L. 85.000 ciascuna, per le varie classi delle scuole medie superiori previste dall'ordinamento scolastico statale, cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

d) n. 250 da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti che, nell'anno accademico 1972-73, si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto statale di istruzione superiore, escluse le Accademie militari;

e) n. 130 da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti dell'università o di istituti statali di istruzione superiore, escluse le Accademie militari, i quali, nell'anno accademico 1972-73, frequentino corsi successivi al primo;

f) n. 50 da L. 100.000 ciascuna, per i laureati che si iscrivano a corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitari.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici nell'anno scolastico o accademico 1972-73. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati non appena il concorso sarà stato espletato.

Le borse attribuite potranno essere confermate, con le modalità che saranno rese note ai vincitori, anche per gli anni successivi, fino al completamento del corso di studi per il quale le borse stesse sono state concesse. Quelle post-universitarie avranno la durata massima di un triennio.

3) *Condizioni e modalità per la partecipazione ai concorsi per i posti in convitto e per le borse di studio.*

Le domande di partecipazione ai concorsi in oggetto debbono pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali Servizio assistenza climatica e scolastica Ufficio 23° via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55 00100 Roma, entro i seguenti, improrogabili termini:

15 agosto 1972, per gli aspiranti ai posti in convitto;

30 settembre 1972, per gli aspiranti alle borse di studio delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

30 settembre 1972, per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1971-72 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1972-73;

31 marzo 1973, per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1971-72 abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4), giungeranno, nei suddetti termini, alla direzione generale dell'E.N.P.A.S. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni o presso gli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S., e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dei certificati richiesti.

Le domande, firmate dal rappresentante legale dell'orfano, dovranno precisare a quale beneficio (convitto oppure borse) si intenda concorrere e dovranno indicare con esattezza il domicilio del citato rappresentante legale dell'orfano e di questo ultimo.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, oppure di padre dipendente statale, ovvero di madre dipendente statale, saranno tra loro graduati per ciascuna di dette categorie — nell'ordine indicato — in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che già abbiano ottenuto un posto in convitto, oppure una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo gli orfani le cui famiglie non abbiano ricevuto alcun beneficio.

Per ogni nucleo familiare può essere concesso soltanto un beneficio. Ad una famiglia che fruisca di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto in presenza di moglie vedova di un iscritto al fondo di previdenza la quale abbia cinque figli orfani minorenni a carico, oppure se si tratti di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. Ad una famiglia che già fruisca di due posti in convitto, non potrà essere concesso alcun altro beneficio.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se dovrà frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se dovrà frequentare le scuole medie superiori, oppure i corsi universitari.

Il concorrente che risulti già iscritto all'università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla facoltà, o gli esami del numero che è indicato per i singoli anni di corso risultanti dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che, nell'anno accademico 1972-73, risultino fuori corso.

I candidati alle borse di studio post-universitarie devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni prima della data di emanazione del presente bando di concorso, con votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

4) *Documentazione da produrre a corredo delle domande.*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi in oggetto sono:

a) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

b) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto al fondo di previdenza;

c) stato di servizio dell'iscritto al fondo di previdenza, per il personale civile, o foglio matricolare se personale militare, rilasciato dal competente Ministero, da cui risultino: carriera, qualifica e grado rivestito dal medesimo alla data del decesso, ovvero, se trattasi di militare, la posizione di stato giuridico in cui il militare stesso si trovava. Per il personale civile che all'atto del decesso si trovava nella posizione « non di ruolo », la dichiarazione rilasciata dall'ex Amministrazione di appartenenza, dovrà precisare che il dipendente era stato ammesso al trattamento di quiescenza riservato al personale di ruolo e che non era stata esercitata opzione nei confronti dell'I.N.P.S. per l'assicurazione generale invalidità e vecchiaia;

d) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

e) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

f) dichiarazione del capo famiglia dalla quale risulti: se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio; la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, siano ricoverati in convitto oppure assistiti con borse di studio o sussidi scolastici da qualche altro ente;

g) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

h) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori;

i) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1971-72 e se nel 1972-73 il concorrente dovrà frequentare le scuole elementari o medie, oppure iniziare l'università;

l) il concorrente che già frequenti l'università dovrà produrre:

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

un certificato rilasciato dall'università con le seguenti indicazioni: I) Facoltà ed anno cui lo studente è iscritto; II) esami superati durante gli anni già frequentati, col voto conseguito in ciascuno di essi; III) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

m) il concorrente a borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario dovrà produrre:

un certificato dell'università di provenienza attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso stesso e con la precisazione che questo sarà tenuto nell'anno accademico 1972-73. Il relativo certificato di iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre entro l'anno accademico 1972-73. Il candidato che avesse iniziato il corso dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere pieno valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate, o legalmente riconosciute, debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici, infine, dovranno portare la dicitura: « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Domanda e documenti sono esenti dalla tassa di bollo per l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'E.N.P.A.S.

Si noti che la produzione dei documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), e *h*), potrà essere omessa qualora essi siano stati esibiti all'Ente per il conseguimento di altre borse di studio. In tal caso, occorre che sia fatto espresso richiamo all'istanza a corredo della quale i documenti medesimi furono prodotti.

Roma, addì 28 aprile 1972

Il presidente: CRUCIANI

(7333)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel supplemento straordinario n. 4, del 17 maggio 1972, al Bollettino ufficiale n. 3 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1972, registro n. 1, foglio n. 240, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1967.

(7407)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a dodici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 2 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1971, registro n. 43 Difesa pers. civ., foglio n. 370, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » specializzato.

(7698)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a nove posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 2 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1971, registro n. 43 Difesa pers. civ., foglio n. 214, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma » specializzato.

(7699)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 57 Difesa - pers. civ., foglio n. 51, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » specializzato.

(7700)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « attrezzista meccanico ed utensilista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 13 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 57 Difesa pers. civ., foglio n. 50, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « attrezzista meccanico ed utensilista » specializzato.

(7701)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a venti posti di consigliere in prova.

Nel supplemento straordinario n. 1 al n. 2 (febbraio) — anno 1972 — del *Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e* della programmazione economica, in data 22 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1972, registro n. 2, foglio n. 293, con il quale è approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1970 e sono dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(7612)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di legatore di libri.

In data 13 maggio 1972 sono stati pubblicati nel supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 settembre 1970, a due posti di operaio di 2ª categoria, con qualifica di legatore di libri.

(7472)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1972, n. 5.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *aprile* 1972)

(6881)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1972, n. 6.

Istituzione di un fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire lo sviluppo e la trasformazione dell'agricoltura e per conseguire un più razionale assetto degli ordinamenti produttivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare, come premessa all'attuazione di piani di sistemazione, valorizzazione e riordino fondiario, i terreni che siano stati concessi in affitto per almeno un'annata agraria negli ultimi tre anni o per l'anno agrario in corso.

Art. 2.

I piani di sistemazione, valorizzazione e riordino fondiario sono redatti con le modalità ed i criteri di cui alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25.

Art. 3.

Il proprietario concedente di uno o più fondi rustici, il cui reddito risulti dalla dichiarazione del competente ufficio imposte dirette, ai fini dell'imposta complementare, per l'anno 1971, inferiore a lire 1.500.000, può offrire in vendita i propri fondi all'Amministrazione regionale che, entro un anno dalla ricezione dell'offerta, ne autorizza, con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, l'acquisto alle condizioni previste dalla presente legge.

I fondi non devono essere stati acquistati dall'offerente in data successiva al 1° marzo 1972, nè devono provenire da alienazioni o divisioni effettuate dopo la stessa data.

Art. 4.

E' accordata la priorità nell'acquisto al proprietario che sia pensionato, emigrato, vedova, orfano in età minore, e che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 8 della presente legge.

Art. 5.

Il prezzo del terreno è determinato dall'Ispettorato ripartimentale agrario competente per territorio.

La valutazione dei terreni è fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente alla data dell'offerta di vendita.

Gli uffici terranno conto, nella determinazione del prezzo dei terreni, del parere espresso da una Commissione composta:

dal capo dell'ufficio che la presiede;

da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle categorie agricole;

dal sindaco del comune censuario in cui si effettua l'operazione di compravendita.

Art. 6.

La somma determinata dagli uffici competenti è corrisposta ai proprietari che cedono i terreni con pagamento immediato e diretto.

E data, però, la facoltà di optare, in luogo del pagamento immediato e diretto, per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni pagate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio sarà commisurato al dieci per cento del prezzo stabilito.

La forma del pagamento è stabilita, tenuto conto della scelta operata dal venditore, nel decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste di cui all'articolo 3.

Art. 7.

E' data altresì al proprietario che cede i terreni di optare per l'accantonamento, per la durata di almeno un quinquennio, presso il « Fondo », di cui al successivo articolo 11, del corrispettivo della compra-vendita.

In tal caso è assicurato l'adeguamento del valore della somma accantonata e del relativo interesse all'andamento del costo della vita.

Le condizioni saranno determinate nel regolamento di cui al successivo articolo 14.

Art. 8.

Il vitalizio può essere concesso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

a) il valore dei terreni venduti non superi i sei milioni;

b) il proprietario concedente non sia in condizioni di svolgere altra proficua attività produttiva, per età o invalidità;

c) i proprietari cedano tutti i terreni concessi in affitto.

Art. 9.

La misura dell'assegno vitalizio, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al reddito percepito anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sulla base dell'equo canone stabilito dalla legge 12 giugno 1962, n. 567.

Art. 10.

I fondi acquisiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge appartengono al « Demanio fondiario regionale ».

Restano impregiudicati tutti i diritti acquisiti dai concessionari derivanti dal contratto di affitto e dalle leggi vigenti.

Art. 11.

Per l'attuazione della presente legge la Regione utilizza l'Ente di sviluppo agricolo ed è autorizzata ad istituire, presso il Banco di Sardegna, un fondo speciale con gestione autonoma denominato:

« Fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie ».

Art. 12.

Il « Fondo » è amministrato da un comitato così composto:

a) da un rappresentante del Banco di Sardegna che lo presiede;

b) da un rappresentante dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste;

c) da un rappresentante dell'Assessore regionale alla rinascita, bilancio e urbanistica;

d) da un rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo;

e) da cinque rappresentanti di categoria dei coltivatori diretti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.

Le spese per il funzionamento del comitato e tutte le altre spese di attuazione della presente legge gravano sul « Fondo » di cui al precedente articolo 11.

Art. 13.

Le entrate del « Fondo » sono costituite:

1) dagli stanziamenti annuali disposti dal bilancio della Regione;

2) dagli stanziamenti disposti nei programmi esecutivi del piano economico regionale e in particolare dagli stanziamenti della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25;

3) da eventuali contributi dello Stato e della Comunità europea, disposti per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge;

4) dai canoni corrisposti dai concessionari dei terreni;

5) dagli interessi maturati sulle disponibilità del « Fondo »;

6) da contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati e di persone singole o associate;

7) dagli accreditamenti di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 14.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale, il regolamento per la gestione del « Fondo » di cui all'articolo 11 e per l'attuazione della presente legge.

Art. 15.

E istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 il capitolo 26625-*bis* così denominato:

« Contributo annuo al Fondo regionale per l'integrazione della proprietà fondiaria delle imprese diretto-coltivatrici ».

A favore del suddetto capitolo 26625-*bis* è stornata la somma di lire 800.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione della spesa.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26625-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 e ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 maggio 1972.

SPANO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1972, n. 7.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Capitolo 27901. — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 1.000.000.000

In aumento:

Capitolo 26801. — Spese per l'esecuzione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 3, legge regionale 21 aprile 1955, n. 7) L. 440.000.000

Capitolo 26806. — Contributi alle province, ai comuni, agli enti provinciali per il turismo e alle stazioni e aziende di cura, soggiorno e turismo per l'esecuzione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 1, legge regionale 21 marzo 1957, n. 7) L. 560.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 maggio 1972.

SPANO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1972, n. 8.

Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria agli artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, con decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge e fino a quando con legge statale non saranno stabilite analoghe provvidenze, a erogare contributi integrativi alle Casse mutue provinciali artigiane istituite con legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per concedere agli artigiani l'assistenza generica sanitaria a domicilio ed in ambulatorio.

Art. 2.

Il Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, determina annualmente i contributi alle Casse mutue provinciali artigiane in misura proporzionale al numero degli scritti nei vigenti ruoli di riscossione di contributi previsti all'articolo 23, lettere *b*) e *c*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, ed al numero di pensionati assistiti iscritti nell'elenco di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 260.

Art. 3.

Le Casse mutue provinciali artigiane di Cagliari, Sassari e Nuoro sono tenute, alla chiusura della gestione annuale, a presentare all'Amministrazione regionale regolare conto consuntivo.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale, tramite l'Assessorato al lavoro, vigila ed effettua controlli sul corretto impiego dei contributi erogati.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 15127 con la denominazione « Contributi integrativi alle Casse mutue artigiane provinciali della Sardegna ».

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 250.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione della spesa.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 15127 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 maggio 1972.

SPANO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1972, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, concernente « Concessione degli assegni familiari agli artigiani sardi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, è sostituito dal seguente: « Tali assegni vengono corrisposti sulla base delle situazioni esistenti al 1° gennaio dell'anno cui gli assegni stessi si riferiscono e non sono frazionabili per eventi che possano verificarsi nel corso dell'anno.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, è sostituito dal seguente: « Sia per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia, sia agli effetti dell'accertamento del carico familiare, si richiama il testo unico delle norme per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e, eventuali, relativi criteri applicativi ».

Art. 3.

L'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, è sostituito dal seguente: « Per la corresponsione dell'assegno deve essere presentata dagli aventi diritto regolare domanda indirizzata all'Assessorato regionale al lavoro — all'ente cui sarà affidato il servizio di erogazione degli assegni corredata dalla seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

2) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;

3) dichiarazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani competente per territorio, attestante l'esistenza o meno di familiari coadiuvanti e l'esistenza di familiari a carico.

I documenti di cui ai punti 1) e 3), qualora non presentati, unitamente alla domanda, sono richiesti d'ufficio dall'Ente di cui all'articolo 4.

Art. 4.

L'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, è sostituito dal seguente: « In riferimento ai punti 1) e 3) dell'articolo precedente, entro il 31 dicembre di ogni anno, le camere di commercio e le casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, competenti per territorio, comunicheranno all'ente di cui all'articolo 4 le variazioni intervenute nella situazione degli aventi diritto all'assegno di cui all'articolo 1 ».

Art. 5.

Le modifiche e le integrazioni contemplate nella presente legge regolano l'erogazione degli assegni a decorrere dal 1° gennaio 1970 e si applicano anche alle domande già presentate ai competenti uffici erogatori.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 maggio 1972.

SPANO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1972, n. 10.

Concessione di un assegno annuale ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1972 a favore dei beneficiari di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11, è concesso un assegno annuale nella misura di L. 13.000 per i figli e le persone equiparate, di L. 50.000 per la moglie e i genitori, che siano unità non attive a carico componenti il nucleo familiare del richiedente.

Sono esclusi dal beneficio della concessione degli assegni familiari i partecipanti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11.

Art. 2.

Hanno diritto all'assegno di cui all'articolo precedente i lavoratori che abbiano la residenza anagrafica in Sardegna.

Art. 3.

L'importo dell'assegno indicato nell'articolo della presente legge è dovuto per l'attività prestata ed è frazionabile in relazione ad una riduzione della stessa attività ed alle variazioni del carico familiare.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge l'Assessorato al lavoro è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale o con altro ente pubblico che presenti idonee garanzie per assolvere il servizio.

Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l'accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico.

Art. 5.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato un apposito regolamento per la sua attuazione.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 valutato complessivamente in lire 540.000.000 (di, cui L. 500.000.000 per la corresponsione degli assegni e L. 40.000.000 per il compenso all'Ente incaricato dell'assolvimento del relativo servizio), si fa fronte mediante la riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo. La predetta somma di lire 540.000.000 è iscritta, nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, per L. 40.000.000 al capitolo 15402 e per lire 500.000.000 al capitolo 15411.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15402 e 15411 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

NORMA TRANSITORIA

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario in corso ai beneficiari della presente legge verranno corrisposti, entro il 31 dicembre 1972, i sette dodicesimi dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 maggio 1972.

SPANO

(7173)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.